



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

Parte ricorrente adisce l'ABF in relazione a due contratti stipulati con l'intermediario convenuto e, segnatamente:

- in data 25.10.2010, il contratto di finanziamento n. ***786 per complessivi 7.235,74 euro da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio in 48 rate di 165,00 euro ciascuna, estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2014, dopo il pagamento di 24 rate di rimborso;
- in data 17.10.2012, il contratto di finanziamento n. ***146 per complessivi 24.000,00 euro da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto dello stipendio in 120 rate di 180,00 euro ciascuna, estinto anticipatamente nel mese di maggio 2017, dopo il pagamento di 53 rate di rimborso.

Presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per complessivi euro 1.461,94 e più precisamente: euro 379,22 per il contratto n. ***786 ed euro 979,08 per il contratto n. ***146, oltre 103,64 euro a titolo di commissioni di estinzione; il tutto oltre spese ed interessi legali.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.



Eccepsce quanto segue per quanto riguarda il contratto n. ***786:

- il contratto e il documento di sintesi, sottoscritti dal ricorrente, distinguono tra costi “maturati” e costi “maturandi”, prevedendo che solo questi ultimi siano retrocedibili in caso di estinzione anticipata, peraltro secondo il criterio del *pro rata temporis*;
- il rimborso delle voci di costo contrattualmente retrocedibili è avvenuto in detrazione del debito residuo e il relativo importo viene indicato nel conteggio estintivo;
- la commissione destinata a remunerare l'attività dell'intermediario del credito non è retrocedibile in quanto compenso da corrispondere a un soggetto terzo qualificabile come mediatore creditizio;
- successivamente all'estinzione del finanziamento sono stati effettuati ulteriori rimborsi: *“Infatti, con bonifico del 11 gennaio 2013 l'Istituto ha rimborsato al cliente la somma pari ad € 165,80 relativa alle somme residue a seguito dell'estinzione del finanziamento; in data 15/04/2013 è stata rimborsata la somma relativa a una trattenuta (all.6)”*

Eccepsce poi per quanto riguarda il contratto n. ***146:

- il rimborso delle commissioni indicate in contratto *recurring* è avvenuto in conto estintivo con il criterio *pro rata temporis*;
- inoltre le commissioni maturate percepite dall'Intermediario Finanziario e dall'Agente in attività finanziaria, oltre che essere *“chiaramente descritte come “up front” nelle relative clausole contrattuali”*, sono state giudicate tali dai precedenti ABF;

successivamente all'estinzione del finanziamento sono stati effettuati ulteriori rimborsi: *“Infatti, con bonifico del 18 settembre 2017 l'Istituto ha rimborsato al cliente la somma di € 180,00 relativo a una trattenuta (all.10)”*.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).



Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *"...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari..."*, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da



ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.



Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, il contratto n.***786 è stato estinto anticipatamente decorsa la 24^a rata sulle 48 complessive (rate scadute 3.960,00/importo rata 165,00=24), sulla base del conteggio estintivo in atti.

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. b), c), e), f), g) ed h) del contratto, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Orbene, la commissione di istruttoria (lett. b) è *up front*, secondo la posizione condivisa dei Collegi.

La commissione incasso rata (lett. c) ha di contro natura *recurring*, come peraltro riconosciuto dallo stesso intermediario, che ne prevede la restituzione *pro rata* in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Le spese amministrative forfetarie (lett. e), che comprendono anche le spese postali, vanno considerate *recurring* in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria, come nel caso di specie.

La commissione per l'intermediario finanziario (lett. f) fa riferimento all'attività di "*controllo della rete distributiva*". In merito a una clausola di tenore analogo, in quanto riferita all'attività di "*gestione della rete di vendita*", i Collegi si sono concordemente espressi nel senso della natura *recurring*; ritiene il Collegio che identica qualificazione debba operarsi per la clausola in esame.

La commissione per l'agente in attività finanziaria (lett. g), sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, è volta a coprire costi aventi natura *up front*.

Il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie, non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che successivamente all'estinzione del finanziamento sono stati effettuati ulteriori rimborsi: "*con bonifico del 11 gennaio 2013 l'Istituto ha rimborsato al cliente la somma pari ad € 165,80 relativa alle somme residue a seguito dell'estinzione del finanziamento; in data 15/04/2013 è stata rimborsata la*



somma relativa a una trattenuta (all.6)''.

Il ricorrente in merito non ha fatto pervenire alcuna replica. Secondo l'orientamento condiviso nel sistema ABF, questo pagamento viene ritenuto da questo Collegio giunto a buon fine.

Quanto al contratto n. ***146, le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto anticipatamente al 5.05.2017, decorsa la 53^a rata sulle 120 complessive.

La domanda di rimborso avanzata dal ricorrente risulta riferita alle voci di costo di cui alle lett. b), c), e) f) e g) del contratto, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Orbene, la commissione di istruttoria a favore della Banca (lett. b) è volta a remunerare costi aventi natura *up front* secondo la posizione condivisa dei Collegi; La commissione incasso rata (lett. c) ha invece natura *recurring*, come peraltro riconosciuto dallo stesso intermediario, che ne prevede la restituzione *pro rata* in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Le spese amministrative forfetarie (lett. e) comprendono anche le spese postali; vanno considerate *recurring* in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria, come nel caso di specie.

Per la commissione per l'intermediario finanziario (lett. f) vale quanto osservato sopra per il precedente contratto.

La commissione per l'agente in attività finanziaria (lett. g), sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, è destinata a coprire costi aventi natura *up front*.

Sulla richiesta di restituzione della commissione applicata per l'estinzione anticipata del prestito, pari a 103,64 euro il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20), ha enunciato il seguente principio interpretativo: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*". Orbene, il contratto in esame prevede una penale a carico del cliente pari all'1% del capitale residuo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'intermediario ha addebitato un compenso di estinzione in un momento in cui il debito residuo era inferiore a 10.000 euro, in contrasto con la previsione contrattuale che, in questo caso, ne escludeva la debenza; inoltre il contratto in esame è stato stipulato nel 2012, dunque in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies c.3 del TUB. Ne deriva che la penale deve essere restituita.

In sede di controdeduzioni l'intermediario afferma che successivamente all'estinzione del finanziamento sono stati effettuati ulteriori rimborsi: "*con bonifico del 18 settembre 2017 l'Istituto ha rimborsato al cliente la somma di € 180,00 relativo a una trattenuta (all.10)*". L'evidenza prodotta, nonostante la causale faccia riferimento al compenso per estinzione anticipata, sembra piuttosto riferirsi, dato l'importo, alla restituzione di una rata addebitata dopo l'estinzione. Il ricorrente in merito non ha fatto pervenire alcuna replica. Secondo l'orientamento condiviso nel sistema ABF, questo pagamento viene ritenuto da questo Collegio giunto a buon fine.

Tutto quanto fin qui considerato, si riporta di seguito una tabella con l'indicazione delle somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti.

CONTRATTO N.***786



durata finanziamento	48	TAN	4,50%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	24	rate residue	24					
% rest. (pro rata temporis)	50,00%	% rest. (criterio finanziario)	26,27%					
<i>b) Commissione di istruttoria</i>				criterio finanziario (ammortamento)	119,59	31,41		31,41
<i>c) Commissione incasso rate</i>				criterio pro rata temporis	98,21	49,11	47,20	1,91
<i>e) Spese amministrative forfetarie</i>				criterio pro rata temporis	80,00	40,00		40,00
<i>f) Commissione intermediario finanziario</i>				criterio pro rata temporis	138,60	69,30		69,30
<i>g) Commissione per l'agente</i>				criterio finanziario (ammortamento)	118,60	31,15		31,15
<i>h) premio assicurativo rischio vita</i>				criterio pro rata temporis	59,58	29,79		29,79
<i>h) premio assicurativo rischio impiego</i>				criterio pro rata temporis	238,06	119,03		119,03
Totale					compensazione: no			173,77

CONTRATTO N. ***146

durata finanziamento	120	TAN	5,50%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	53	rate residue	67					
% rest. (pro rata temporis)	55,83%	% rest. (criterio finanziario)	33,83%					
<i>b) Commissione di istruttoria</i>				criterio finanziario (ammortamento)	784,08	265,23		265,23
<i>c) Commissione incasso rate</i>				criterio pro rata temporis	1.829,52	1.021,48	1.007,25	14,23
<i>e) Spese amministrative forfetarie</i>				criterio pro rata temporis	80,00	44,67		44,67
<i>f) Commissione intermediario finanziario</i>				criterio pro rata temporis	432,00	241,20		241,20
<i>c) Commissione incasso rate</i>				criterio finanziario (ammortamento)	432,00	146,13		146,13
<i>g) Commissione estinzione anticipata</i>					103,64	103,64		103,64
Totale					compensazione: sì			815,10

L'ammontare complessivo da restituire al ricorrente, a titolo di oneri non goduti, è pari dunque a € 988,87 secondo la seguente ripartizione:

Contratto n. ***786	173,77
Contratto n. ***146	815,10
Totale	988,87

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 988,27 (novecentottantotto/27), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI